



Regione Puglia

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending.

Articolo 1

(Premesse)

1. Con le risorse di cui al presente avviso, le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnatari dei relativi fondi, possono garantire operazioni di credito che costituiscono aiuti in favore dei soggetti di cui al successivo comma 2, ai sensi del Regolamento Europeo 1407/2013, erogati esclusivamente per il tramite di piattaforme di social lending (anche attraverso società SPV, Special Purpose Vehicle, ad esse correlate), attraverso una pluralità di investitori pubblici e/o privati;
2. I destinatari degli aiuti di cui al precedente comma 1 sono le microimprese e le imprese di piccola dimensione così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella precedente definizione, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti e lavoratori autonomi in quanto equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica, in analogia all'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.
3. La legge 29 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", tra le misure per il rilancio degli investimenti privati, all'art. 18 prevede lo sviluppo di canali alternativi per il finanziamento delle imprese e pertanto la possibilità di concedere garanzie previste dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per i prestiti concessi mediante piattaforme di social lending e crowdfunding;
4. La normativa comunitaria riconosce ed incentiva l'utilizzo di piattaforme alternative di negoziazione, prevedendo, all'art. 23 del regolamento UE n. 651/2014, la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato degli eventuali aiuti aventi le caratteristiche previste dall'articolo di riferimento;
5. Per "social lending" si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; ai fini del presente avviso, sono da considerarsi esclusivamente le richieste di finanziamento presentate da soggetti identificabili come micro e piccole imprese.

6. Con la "Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nella forma delle garanzie dirette e di portafoglio (tranché cover) e del Risk sharing loan da attivare nell'ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020", pubblicata in data 12.05.2017, la Regione ha constatato un fallimento di mercato in ordine alla concessione di garanzie per circa 1,4 miliardi di Euro nell'intero periodo di programmazione, pertanto il presente bando contribuisce, insieme ai bandi su garanzia diretta e finanziamento del rischio già emanati, al contrasto di tale fenomeno.
7. Con deliberazione del 16 luglio 2020 n. 1112, la Giunta Regionale ha previsto la destinazione di 3 milioni di euro, di cui € 747.734,67 riservati a beneficiari della Provincia di Foggia, per la realizzazione da parte della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di un progetto finalizzato alla dotazione di un fondo di garanzia per le micro e piccole imprese pugliesi per favorirne l'accesso al credito mediante piattaforme di lending;
8. con deliberazione del 16 luglio 2020 n. 1113, la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione del presente avviso.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Avviso la Regione Puglia intende al contempo:
 - proseguire nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in linea con l'orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, esplorando forme alternative di accesso al credito nel solco del bando Minibond e del progetto Equity;
 - promuovere lo sviluppo delle micro e piccole imprese, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito attraverso strumenti di finanza innovativa, social lending, al fine di:
 - ✓ velocizzare i tempi di erogazione dei prestiti, fortemente abbattuti rispetto al sistema bancario;
 - ✓ ridurre il costo dell'intermediazione finanziaria;
 - ✓ migliorare le condizioni finanziarie delle micro e piccole imprese aumentando l'offerta di credito a loro diretta e permettendo di ridurre la dipendenza dal debito bancario;
 - ✓ diversificare il portafoglio investimenti per famiglie e investitori istituzionali;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo.
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi;.

Articolo 3

(Disponibilità finanziaria)

1. Al presente bando sono destinati complessivamente € 3.000.000,00 (tremilioni/00) di cui € 747.734,67 (settecentoquarantasettemilasettecentotrentaquattro/67) destinati esclusivamente a beneficiari della provincia di Foggia, giusta deliberazione della giunta regionale del 16 luglio 2020, n.1112.

2. Le risorse pubbliche saranno suddivise in 10 lotti complessivi del valore di Euro 300.000,00 ciascuno. Ognuno dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a), b) c) e d) potrà risultare aggiudicatario inizialmente al massimo di n. 1 lotto. Nel caso superino la soglia di 84 punti, il primo classificato risulta affidatario di tre lotti, il secondo di due.
3. Le garanzie non devono superare l'80% dell'importo dei prestiti concessi alle imprese. Il *moltiplicatore* (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.
4. La garanzia potrà essere concessa su finanziamenti di importo massimo pari ad Euro 30.000,00.
5. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al primo lotto aggiudicato devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento; Il prestito sotteso alla garanzia potrà avere durata massima pari a 10 anni.
6. Ove, all'esito della procedura, sia aggiudicato un numero di lotti inferiore a quelli disponibili si procederà successivamente alla assegnazione dei lotti residui. In particolare, l'assegnazione dei lotti successivi sarà effettuata in ordine cronologico, in favore dei Confidi che ne faranno richiesta e che abbiano concesso garanzie relative a finanziamenti erogati per almeno l'85% del lotto/lotti trasferito/i.
7. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi, decorrono ulteriori 6 mesi per l'erogazione dei finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate; in ogni caso, tutti i finanziamenti sottostanti il fondo concesso devono essere erogati entro il 31.12.2023.
8. Qualora, i Confidi aggiudicatari non rispettino i termini di cui ai precedenti commi 5 e 7, sono tenuti alla restituzione di tutte le risorse non impegnate, fatti salvi gli effetti delle garanzie erogate a favore delle micro e piccole imprese. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse che sarà effettuata secondo quanto previsto al precedente comma 6;
9. In ogni caso, non sarà riconosciuto da parte della Regione Puglia alcun onere di gestione, commissione o altro beneficio, in favore dei Confidi assegnatari del fondo.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso i:
 - a) confidi iscritti, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - c) confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del T.U.B., ovvero nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B., ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B., che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già stipulato contratti di rete, con o senza personalità giuridica, - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

- modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura almeno pari ad Euro 150 milioni;
- d) confidi iscritti alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui alla successiva lett. e) ed al successivo comma 4, lett. a), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 89 (avvalimento) del d.lgs. n. 50/2016 ove compatibile con le norme del presente avviso;
- e) soggetti di cui alle lettere precedenti a), b), c) e d) dovranno aver erogato garanzie sul territorio della Regione Puglia per un importo almeno pari ad Euro 25 milioni, negli ultimi dieci esercizi già chiusi alla data di approvazione del presente avviso.
- 2.** Relativamente ai confidi di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, il progetto di fusione alla data della domanda di accesso, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti, anche se non ancora depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione.
- 3.** Nell'ambito delle «reti di confidi» di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni:
- a) accentramento presso la «rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
- b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie; le modalità di suddivisione dei fondi assegnati nell'ambito della rete; l'indicazione del soggetto capofila (esclusivamente nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica), il quale sarà firmatario e referente per l'assegnazione del lotto;
- c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.
- 4.** Ai fini dell'accesso ai fondi, attraverso la commissione di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti per la gestione dello strumento in coerenza a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014; i Confidi dovranno altresì essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti richiedenti (e, per la rete priva di personalità giuridica, il confido capofila) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. abbiano sede legale e/o operativa in Puglia ovvero si impegnino ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
 - b. nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
 - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
 - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.
5. I requisiti di cui alla lettera b del comma 4 devono essere posseduti all'atto della domanda di accesso.
6. I Confidi destinatari del fondo di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:
- a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione, con particolare riferimento alle garanzie prestate per le imprese della provincia di Foggia e per la dotazione del fondo ad uso esclusivo di queste ultime;
 - b) restituire le somme ricevute o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. b) del presente articolo 4, comma 5;
 - c) trasmettere al "Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari", una informativa semestrale sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei trasferimenti ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini di cui al successivo art. 12;
 - d) applicare, nel rilascio delle garanzie:
 - quanto previsto dall'allegato B ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso;
 - le condizioni indicate nel Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (de minimis);
 - un moltiplicatore pari a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate (cd. "rapporto di gearing");

- concedere la garanzia su finanziamenti di importo massimo pari ad Euro 30.000,00; Il prestito sotteso alla garanzia potrà avere durata massima pari a 10 anni;
- concedere garanzia nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento richiesto.

Nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 comma 1 lett e) e comma 4 lett a) la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 5

(Destinazione degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi ai beneficiari finali ai sensi del presente avviso sono erogati a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e riguardano operazioni, di concessione di garanzia su prestiti erogati esclusivamente per il tramite di piattaforme di social lending. La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
2. Le specificazioni delle operazioni ed i progetti ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nell'accordo di finanziamento e relativi allegati.
3. I destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro e piccole imprese ed i liberi professionisti e lavoratori autonomi- in quanto equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica, in analogia a quanto previsto dall'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti o lavoratori autonomi essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

- f) non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di accesso al fondo devono essere redatte in conformità agli Allegati I, I/a, I/b al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
 - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
 - a. l'iscrizione ad uno degli Albi previsti dal precedente art. 4, co. 1, lett. a) b) c) e d);

- b. il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 4, lett. a) e b);
 - c. dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni relative alle garanzie in essere al 31/12/2019, alle garanzie sul territorio regionale di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. e), al patrimonio netto, alle perdite, nonchè il costo massimo complessivo (inclusa ogni tipologia di onere e commissione) applicato a carico dei beneficiari finali per l'operazione di garanzia, come meglio specificato al successivo art. 8, e ogni altro dato e riferimento richiesto dall'allegato (allegato I/a)
 - d) dichiarazione sostitutiva con l'elenco dei contributi pubblici ricevuti relativi a bandi chiusi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, delle eventuali quote restituite. Nell'elenco vanno indicati anche i dati relativi al 2° e 3° avviso Azione 6.1.6 PO FESR Puglia 2007-2013 e del 1° avviso Sub-azione 3.8.a del P.O.R. Puglia FESR- FSE 2014-2020. Per i soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti (all/b);
 - e) il Piano aziendale, la cui adeguatezza valutata da parte della Commissione di gara rappresenta requisito necessario per il prosieguo della procedura di valutazione, da compilarsi secondo lo schema allegato A all'Accordo di finanziamento, a firma del legale rappresentante del Confidi, nel quale siano sviluppati nel dettaglio i seguenti capitoli:
 - 1. caratteristiche della/e piattaforma/e di lending a favore della/e quali si intende prestare la garanzia;
 - 2. Strategia di investimento;
 - 3. Politica delle garanzie;
 - f) i Modelli per il controllo dello Strumento, da compilarsi secondo lo schema allegato C all'Accordo di finanziamento.
2. La presenza e la completezza del Piano aziendale e dei Modelli di controllo, redatti in totale conformità agli Allegati A e C all'Accordo di finanziamento, costituiscono condizione di ammissibilità; tali allegati dovranno essere debitamente valorizzati dai confidi nelle parti in corsivo, ferme restando le disposizioni già presenti ed inserite dalla Regione, le quali sono da considerarsi obbligatorie.
3. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere b) e c), la domanda di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati dall'operazione di fusione, ovvero aderenti al contratto di rete. Alla domanda vanno inoltre allegare, a pena di esclusione, le DSAN attestanti il possesso dei requisiti da parte dei singoli confidi – allegati A e B al presente avviso - nonchè copia del progetto di fusione, nel caso di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) , del contratto di rete e del programma di rete di cui al precedente art. 4, comma 3, lettera b).
4. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera d), nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1 lett. e) e comma 4, lettere a) , a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1 lett. e) e comma 4, lettere a) ,;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata in analogia a quanto previsto dall'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016;
- b. originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
5. Tutti i documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con allegata attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

Articolo 7

(Indirizzo e termine di presentazione della domanda)

1. La modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso è disponibile sul sito: www.sistema.puglia.it.
2. Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo pec all'indirizzo accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P ed entro e non oltre i sessanta giorni successivi, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso.

Articolo 8

(Ammissibilità e valutazione delle domande)

1. L'ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute sarà demandata ad una Commissione , nominata con determina del Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
2. L'esame di ammissibilità è volto ad accertare il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso.
3. La Commissione in fase di esame di ammissibilità potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla domanda presentata assegnando un termine per la loro trasmissione.
4. Terminata la prima fase di ammissibilità, la Commissione procede con la fase di valutazione delle istanze, volta a verificare che i Confidi che abbiano superato la fase di ammissibilità abbiano presentato un Piano aziendale economicamente e finanziariamente sostenibile e coerente con la programmazione regionale, presentino i requisiti in analogia con l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e superino la soglia minima prevista dal seguente comma 9.
5. La valutazione sarà effettuata anche sulla base dei seguenti criteri:
 1. economico-finanziario;
 2. esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate;
 3. garanzie ulteriori sul territorio;

4. costo della prestazione.

6. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascun criterio di valutazione sulla base della seguente tabella:

	Criterio	Elemento valutativo	Valore	Punteggio	Punteggio massimo
1	economico-finanziario (ultimo bilancio approvato)	A. Patrimonio netto + altre passività/ garanzie in essere	$A \geq 20\%$	30	30
			$16\% \leq A < 20\%$	23	
			$12\% < A < 16\%$	17	
			$A = 12\%$	13	
2	esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate	B. Perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 5 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 5 esercizi	$B \leq 1,00\%$	30	30
			$1,00\% < B \leq 2,50\%$	23	
			$2,50\% < B \leq 3,00\%$	17	
			$B > 3,00\%$	13	
3	Garanzie ulteriori sul territorio e costituzione di reti con Confidi non vigilati	C1. operazioni di garanzia aggiuntive (negli ultimi 10 anni) concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia (art. 8, comma 8) C2. Partecipazione alla presente procedura tramite rete della quale fanno parte confidi non vigilati	C1 aggiuntivo pari a 10.000.000 = 4 C2 = 4 punti	da 4 a 20	20
4	costo massimo (incluso ogni onere e commissione) applicato al beneficiario finale della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi	D. costo massimo	$P_i = P * (O_{min} / O_i)$ dove: P_i è il punteggio assegnato al soggetto P è il punteggio massimo pari a 100 O_{min} è l'offerta minima pervenuta O_i è l'offerta del soggetto sul punteggio assegnato si opererà arrotondamento alla seconda cifra decimale $PE = 20 * \left[1 - \left(\frac{1}{(\text{sconto}\%)^{2,5} * 10^{-5} + 1} \right) \right]$		20

7. Per le tipologie di confidi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 4, comma 1, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del fondo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, patrimonio netto, altre passività, perdite e volume garanzie degli ultimi 10 esercizi, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultanti nel «bilancio di fusione» approvato, ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.

8. È attribuito un punteggio, con un limite massimo di n. 20 punti per offerente così determinato: punteggio pari a 4 punti per ciascun ulteriore pacchetto di € 10.000.000,00 di operazioni di garanzia (negli ultimi 10 anni) concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia, rispetto ai € 25.000.000,00 previsti dal precedente art.4

comma 1 lettera e); punteggio pari a 4 punti in caso di Partecipazione alla presente procedura tramite rete della quale fanno parte confidi non vigilati.

9. Terminata la fase di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei Confidi sulla base dei punteggi ottenuti. Sono ammessi ai fondi cui al presente Avviso i Confidi che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 60 punti. A parità di punteggio verrà considerato il volume complessivo delle garanzie essere sul territorio a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione dei fondi)

1. I lotti di cui all'art. 3, comma 2, saranno aggiudicati ai Confidi ammessi tenendo conto della graduatoria di cui al precedente art. 8, c. 9.

Articolo 10

(Accordo di finanziamento)

1. I Confidi ammessi ai benefici in base al presente Avviso saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, il cui schema viene allegato (Allegato II) al presente Avviso, unitamente agli allegati A, B, C. Gli allegati A e C, come indicato dal precedente art. 6, vengono prodotti dai confidi, debitamente valorizzati ove richiesto, unitamente alla domanda di cui al presente Avviso. Le attività di cui al presente avviso saranno quindi disciplinate oltre che dallo stesso, dall'accordo di finanziamento e dai suoi allegati sopra menzionati, sia nelle parti obbligatorie già inserite dalla Regione Puglia, sia nelle parti valorizzate da ciascun confidi partecipante.
2. L'Accordo di Finanziamento disciplina i seguenti aspetti:
 - indicazione di un Istituto di Credito (o più Istituti di Credito) operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea presso il quale aprire uno (o più) conto corrente sul quale la Regione procederà all'accredito del fondo concesso;
 - obbligo a gestire il fondo erogato in regime di contabilità separata e ad utilizzarlo esclusivamente a dotazione di fondi di garanzia-fondi rischi per le finalità previste dal presente Avviso; impegno del Confidi beneficiario a fornire semestralmente i dati relativi al monitoraggio dell'Azione (art. 12) ed a produrre annualmente la relazione di attuazione;
 - impegno a rispettare le disposizioni previste dal presente Avviso, nonché la normativa europea, nazionale e regionale in materia di aiuti e di fondi di garanzia;
 - copertura della garanzia nel limite massimo dell'80% del prestito concesso all'impresa;
 - moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) pari a 4;
 - impegno a garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del fondo assegnato, secondo quanto previsto dal presente Avviso;
 - remunerazione della liquidità trasferita dalla Regione a titolo di trasferimento per effetto del presente Avviso, che dovrà essere allineata alle condizioni di mercato tempo per tempo rilevabili;
 - utilizzo dei proventi maturati sui fondi rischi finanziati con il presente Avviso;

- restituzione dei trasferimenti.
3. I Confidi selezionati si impegnano all'utilizzo dei trasferimenti di cui al presente Avviso in maniera conforme al Piano aziendale presentato in sede di offerta e redatto in conformità all'allegato A allo schema di Accordo di finanziamento, nonché alle procedure di controllo di cui all'allegato C allo schema di Accordo di finanziamento.

Articolo 11

(Modalità di erogazione delle risorse per la gestione del fondo)

1. Le risorse concesse per la gestione del fondo sono accreditate presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confido beneficiario.
2. I trasferimenti erogati ai sensi del presente Avviso devono essere iscritti in regime di contabilità separata (con una sezione ulteriormente specificata per i beneficiari aventi sede nella provincia di Foggia), secondo quanto indicato dal precedente art. 4, co. 7, lett. a), e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia – fondi rischi, esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.
3. Gli eventuali interessi maturati sui fondi alimentati dai trasferimenti restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.

Articolo 12

(Monitoraggio periodico)

1. I Confidi beneficiari sono tenuti a fornire semestralmente alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, i seguenti dati relativi ai trasferimenti ricevuti:
 1. Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 2. Numero delle domande accolte;
 3. Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00-5.000; 5.001-15.000; 15.001-30.000);
 4. Finanziamenti attivati:
 - Importi totali;
 - Importi medi

 - Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00-5.000; 5.001-15.000; 15.001-30.000).
 - Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) attivo circolante;
 - c) investimenti in attivi materiali e immateriali.

5. Ammontare delle garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia

6. Caratteristiche delle imprese garantite:

- Province di localizzazione;
- Settore di attività;
- Dimensione.

7. escussioni a valere sulle garanzie (numerosità e importo);

8. previsioni di perdita sulle escussioni (numerosità e importo);

9. accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie;

10. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione.

Articolo 13

(Controlli)

1. La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei trasferimenti concessi in relazione a quanto indicato nel presente Avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto.
2. È fatto obbligo ai Confidi destinatari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del fondo assegnato.

Art. 14

(Operazioni straordinarie)

1. Nel caso in cui il confidi sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 4 e 6, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1.
2. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il fondo è revocato, con le modalità di cui all'art. 15.
3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 4 e 6, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il fondo è revocato nei confronti del predetto confidi con le modalità di cui all'art. 15. Qualora, per effetto della revoca delle somme del fondo a uno o più confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), la revoca delle somme del fondo al fondo è disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera d).

4. I confidi che hanno ottenuto il trasferimento comunicano alla regione Puglia le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

Art. 15

(Revoca del fondo)

1. Il fondo di cui al presente Avviso è revocato dalla Regione Puglia nei seguenti casi:

a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) relativamente ai confidi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4, venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB;

d) relativamente ai confidi di cui alla lettera b) comma 1 del precedente art. 4, l'operazione di fusione non si completi;

relativamente ai confidi di cui alla lett. d) comma 1 del precedente art. 4 qualora decada il contratto di avvalimento;

relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 4, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;

e) scissione del confidi;

f) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 4, il confidi receda dal contratto di rete, ai sensi dell'art. 14 comma 3;

g) mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Accordo di finanziamento di cui all'art. 10.

2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del fondo restituiscono alla Regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:

a) un importo pari alla dotazione residua, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi oltre interessi al tasso maturato sui conti;

b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del fondo da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a). La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera f) del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato alla regione Puglia l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all'art. 14 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del fondo, entro il termine previsto dall'art. 14, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

3. Le somme recuperate dalla Regione Puglia a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 3.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e strumenti finanziari
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI
Responsabile del procedimento: Avv. M. Morena Ragone

PER INFORMAZIONI

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e Strumenti finanziari
Corso S. Sonnino, 177, 70121 BARI
Tel. 0805406948– SITO WEB: www.sistema.puglia.it

Si Allegano all'Avviso:

- I – Domanda di accesso al fondo ;
- I/a – dichiarazioni relative all'offerta;
- I/b – elenco contributi pubblici;
- A – DSAN soggetti in fusione;
- B – DSAN soggetti in rete;
- C – DSAN soggetti in avvalimento;
- II – Accordo di finanziamento.

- A – piano aziendale;
- B - descrizione dello strumento;
- C – modelli per il controllo dello strumento.